



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 2 del 04 Luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- | | |
|---|---|
| - Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D.: | Attività Ufficiale L.N.D., Stagione Sportiva 2019/2020; |
| - Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D.: | Normativa Art. 43 - N.O.I.F. visita medica attività agonistica; |
| - Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.: | Orari ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 2019/2020; |
| - Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.: | Programma Manifestazioni Nazionali L.N.D. Sportiva Sportiva 2019/2020; |
| - Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D.: | Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. Stagione Sportiva 2019/2020 (Stralcio C.U.); |
| - Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D.: | Nomina Commissioni L.N.D. Stagione Sportiva 2019/2020; |
| - Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D.: | Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D., modalità denuncia sinistri; |
| - Comunicato Ufficiale n° 9 della L.N.D.: | Nomina Commissione Accordi Economici L.N.D.; |
| | |
| - Circolare n. 1 della L.N.D.: | Termine attività ufficiale L.N.D., Stagione Sportiva 2019/2020; |
| - Circolare n. 2 della L.N.D.: | Dichiarazione di inattività delle Società; |
| - Circolare n. 3 della L.N.D.: | Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico; |
| - Circolare n. 4 della L.N.D.: | Gare amichevoli e Tornei S.S. 2019/2020; |
| - Circolare n. 5 della L.N.D.: | Sicurezza e ordine pubblico gare S.S. 2019/2020; |
| - Circolare n. 6 della L.N.D.: | Convenzione L.N.D. - USSI; |
| - Circolare n. 7 della L.N.D.: | Rapporti con organi di informazione per esercizio diritto di cronaca; |
| - Circolare n. 8 della L.N.D.: | Acquisizione diritti audio-video S.S. 2019/2020 |

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Il Campionato di Seconda Categoria é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

A ciascun Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2.a Categoria le sotto elencate Società:

1.	943852	A.S.D.	ACCONIA SPARTANS	di	Curinga
2.	934838	POL.D.	ALBI	di	Albi
3.	946109	A.S.D.	ALBIDONA	di	Albidona
4.	921204	A.S.D.	AMARONI 08	di	Amaroni
5.	933103	A.C.	AMENDOLARA	di	Albidona
6.	947752	A.S.D.	AMICA ROSSANO	di	Corigliano Rossano
7.	71539	G.S.	ANTONIMINA	di	Antonimina
8.	948.267	A.S.D.	ATLETICO BELVEDERE	di	Belvedere Di Spinello
9.	949.687	A.S.D.	ATLETICO ROGLIANO 2018	di	Rogliano
10.	949.867	POL.	B.S.V. VILLAPIANA SSDARL	di	Villapiana
11.	947.815	A.S.D.	BIANCOVERDI LAMEZIA	di	Lamezia Terme
12.	947975	A.S.D.	CALCIO MALVITO	di	Malvito
13.	931267	POL.D.	CALOPEZZATI L. POLICASTRO	di	Calopezzati
14.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
15.	950.231	A.S.D.	CASABONA PER LO SPORT	di	Casabona
16.	945498	A.S.D.	CATONA CALCIO	di	Reggio Calabria
17.	938833		CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	di	Cetraro
18.	948062	F.C.D.	CITTA DI CIRO MARINA	di	Ciro' Marina
19.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
20.	947536	A.S.D.	CROCE VALANIDI 2017	di	Reggio Di Calabria
21.	71758	POL.	CROPALATI A.S.D.	di	Cropalati
22.	938448	A.P.D.	CS LAZZARO 1974	di	Motta San Giovanni
23.	938.153	F.C.D.	DAVOLI ACADEMY	di	Davoli
24.	919504	A.S.D.	E. COSCARELLO CASTROLIBERO	di	Castrolibero
25.	921785	A.S.D.	FAGNANO	di	Fagnano Castello
26.	943642	A.S.D.	FILAFELFIA CUP	di	Filadelfia
27.	945853	A.C.D.	FORTITUDO LAMEZIA	di	Lamezia Terme
28.	946198	S.D.	FULGOR ZUNGRI	di	Zungri
29.	949.897	A.S.D.	GASPERINA 2018	di	Gasperina
30.	943898	U.S.D.	GIMIGLIANO	di	Gimigliano
31.	945235	A.S.D.	HIERAX	di	Gerace
32.	943644	S.S.D.	KOMUNICANDO IKST	di	Cosenza
33.	931562	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati
34.	933872	ACSD.	LUDOS VECCHIA MINIERA	di	Reggio Calabria
35.	945956	A.S.D.	MAGISANO	di	Magisano
36.	610599	G.S.	MARCELLINARA	di	Marcellinara
37.	940711	A.S.D.	NAPITIA	di	Pizzo
38.	946256	A.S.D.	NICOTERA	di	Limbadi
39.	945640	A.S.D.	NUOVA FIGLINE	di	Figline Vegliaturo
40.	943649	A.S.D.	NUOVA GRIMALDI	di	Grimaldi
41.	931410	A.S.D.	NUOVA POL. SANDEMETRESE 09	di	San Demetrio Corone
42.	944063	A.S.D.	NUOVO POLISTENA CALCIO	di	Polistena
43.	938707	POL.D.	ORESTE ANGOTTI	di	Torano Castello
44.	947.847	A.S.D.	ORSIGLIADI CALCIO	di	Rombiolo
45.	943900		P.S.G. CALABRIA	di	Lamezia Terme
46.	81452	A.S.D.	PALLAGORIO CALCIO	di	Pallagorio
47.	67899	U.S.D.	PARENTI	di	Parenti
48.	80083	A.S.D.	PIANOPOLI	di	Pianopoli
49.	931297	A.C.D.	PISCOPIO	di	Vibo Valentia
50.	947.750	A.S.D.	PLATANIA CALCIO	di	Platania
51.	932410	A.S.D.	POLISPORTIVA MELITESE	di	Melito Di Porto Salvo



52.	610295	A.S.D.	PRASAR	di	Tiriolo
53.	949.703	A.S.D.	RANGERS CORIGLIANO	di	Corigliano Rossano
54.	947344	A.S.D.	RC GALLINA CALCIO	di	Reggio Di Calabria
55.	910465	A.S.D.	REAL	di	Gioia Tauro
56.	949.971	A.S.D.	REAL CITTANOVA	di	Cittanova
57.	916506	A.Q.	REAL FONDO GESU	di	Crotone
58.	921949	A.S.D.	REAL MILETO	di	Spilinga
59.	944211	A.S.D.	REAL PIZZO	di	Pizzo
60.	950.429	A.S.D.	REAL VACCARIZZO	di	Petilia Policastro
61.	943989	A.S.D.	REAL VERBICARO	di	Verbicaro
62.	949.972	A.S.D.	S.CRISTINA	di	Santa Cristina D'Aspromonte
63.	931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO	di	Reggio Calabria
64.	948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	di	San Nicola Da Crissa
65.	936669	S.S.	SAN PIETRO APOSTOLO	di	San Pietro Apostolo
66.	946158	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO	di	Sant'Onofrio
67.	73120	A.S.D.	SERRESE	di	Serra San Bruno
68.	947694	A.S.D.	SOFOME	di	Petilia Policastro
69.	950.300	A.S.D.	SPORT PALMI 2018	di	Palmi
70.	945907	A.S.D.	SPORTING CAROLEI	di	Carolei
71.	936487	A.S.D.	STELLE AZZURRE S.G.F.	di	San Giovanni in Fiore
72.	944183	A.S.D.	UNIONE SPORTIVA MARANO	di	Marano Marchesato
73.	947886	A.S.D.	VARAPODIO CALCIO	di	Varapodio
74.	947753	A.S.D.	VIGOR 1919	di	Lamezia Terme
75.	938586	A.S.D.	VILLA SAN GIOVANNI CITY	di	Villa San Giovanni
76.	930989	S.S.D.	VIRTUS DIAMANTE	di	Diamante

Per l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **GIOVEDI' 5 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D.;

4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 1.200,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 2.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.010,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. **2.600,00 (*)**

(*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2019, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.



Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2018/19, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 6 OTTOBRE 2019**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2019 - 2020 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA (Stralcio)

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Inoltre il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è obbligatorio che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Il Campionato di "3.a Categoria" é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di un numero di gironi e di squadre da stabilire, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria le sotto elencate Società, nonché quelle di nuova affiliazione:

1.	936073	A.S.D.	AGID DIPIGNANO	di	Dipignano
2.	912535	A.S.D.	ALLARESE	di	Nardodipace
3.	948224	A.S.D.	ALTOMONTE	di	Altomonte
4.	82151	A.C.D.	AMARCORD PONTEGRANDE	di	Catanzaro
5.	950130	A.S.D.	ANOIA CALCIO 2018	di	Anoia
6.	943950	A.S.D.	ATHLETIC ROCCELLA	di	Roccella Jonica
7.	947747	POL.D.	AUDACE DECOLLATURA	di	Decollatura
8.	931493	A.S.D.	AUDAX RAVAGNESE	di	Reggio Calabria
9.	949803	U.S.D.	BELCASTRO	di	Belcastro
10.	947817	F.C.D.	CALCIO BISIGNANO	di	Bisignano
11.	610645	A.C.	CAMPANA	di	Campana
12.	610277	A.S.D.	CAMPESE	di	Campo Calabro
13.	950183	U.S.	CASALINI	di	Casole Bruzio
14.	950204	S.S.D.	CASTELLESE CALCIO	di	Isola Di Capo Rizzuto
15.	610204	U.S.	CERISANO 96	di	Cerisano
16.	950134	U.S.D.	CITTA DI LUZZI 2018	di	Luzzi
17.	950478	A.S.D.	CITTA DI TIRIOLO	di	Tiriolo
18.	947751	A.S.D.	CLERUS IMPERIALIS	di	Rocca Imperiale
19.	936063	A.S.D.	COMPENSORIO LAGO CALCIO	di	Lago
20.	949564	A.S.D.	CONFLENTI	di	Conflenti
21.	946020	A.S.D.	CUTURELLA	di	Cropani
22.	945658	A.S.D.	DROSI 2016	di	Rizziconi
23.	610297	A.S.D.	EXCALIBUR COMPR FRONTI	di	Lamezia Terme
24.	931380	A.S.D.	FALCHI ROSSI FALCONARA	di	Falconara Albanese
25.	945976	A.S.D.	FEDULA SPORT E SOCIAL	di	San Lorenzo Del Vallo
26.	944209	A.S.D.	FILANDARI	di	Filandari
27.	941745	S.S.D.	GEROCARNE	di	GeroCarne
28.	950412	A.S.D.	LA SAVELLESE	di	Savelli
29.	66855	U.S.D.	LAUROPOLI	di	Cassano Allo Ionio
30.	941935	A.S.D.	LIBERTAS CURINGA	di	Curinga
31.	947247	A.S.D.	LIFE SIMERI CRICHI	di	Simeri Cricchi
32.	944135	A.S.D.	MAC 3	di	Serrastretta
33.	943954	U.S.D.	MAIDA	di	Maida
34.	948066	A.S.D.	MANDATORICCIO	di	Mandatoriccio
35.	932923	A.S.D.	MARTIRANO LOMBARDO	di	Martirano Lombardo
36.	949624	A.S.D.	MESORACA CALCIO	di	Mesoraca
37.	943925	A.S.D.	MONTEGIORDANO CALCIO	di	Montegiordano
38.	946110	A.S.D.	NEW STREET OF STARS	di	Paterno Calabro
39.	949899		NUOVA ANTONIMINESE 2018	di	Antonimina
40.	950.185	A.S.D.	NUOVA F.C.D. SAN SOSTI	di	San Sosti
41.	938564	A.S.D.	NUOVA INDOMITA COLOSIMI	di	Colosimi
42.	948387	A.C.D.	NUOVA MAGNA GRAECIA	di	Rende
43.	945237	A.S.D.	PARAVATI	di	Mileto
44.	949976	A.S.D.	PERNOCARI CALCIO 1983	di	Rombiolo
45.	935326	A.S.D.	PIANO LAGO MANGONE	di	Mangone
46.	938195	A.S.D.	POLISPORTIVA LAMEZIA	di	Lamezia Terme
47.	950114	A.S.D.	POLISPORTIVA PALERMITI	di	Palermi
48.	945967	A.S.D.	PRO FERPLAE	di	Feroleto Della Chiesa
49.	950191	A.S.D.	PUHERIU CALCIO	di	Pallagorio
50.	950325	A.S.D.	REAL CAPO VATICANO	di	Ricadi



51.	947916	A.S.D.	REAL COTRONEI 2009	di	Cotronei
52.	916491	S.S.	REAL JONADI GIOVANI	di	Ionadi
53.	947913	A.C.D.	SAN COSTANTINO CALABRO	di	San Costantino Calabro
54.	949973	A.POL.	SAN MICHELE DONNICI	di	Cosenza
55.	950182	A.S.D.	SAN NICOLA MELICUCCO	di	Melicucco
56.	948060	A.S.D.	SANGIORGESE	di	San Giorgio Morgeto
57.	950184	A.C.D.	SANT AGATA DI ESARO	di	Sant'agata Di Esaro
58.	948227	A.S.D.	SARACENA	di	Saracena
59.	67902	U.S.	SERRASTRETTA	di	Serrastretta
60.	947749	A.S.D.	SERSALESE	di	Sersale
61.	943923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	di	Spezzano Albanese
62.	949866	A.S.D.	SPORTING CALOVETO	di	Caloveto
63.	947850	F.C.D.	SPORTING MAIERA	di	Maiera'
64.	950301	S.C.D.	SPORTING ROCCA	di	Roccabernarda
65.	947838	A.S.D.	TARSIA 1976	di	Tarsia
66.	206648	ASDPOL	THEMESEN	di	Longobucco
67.	948031	U.S.D.	US PETRONA 1980	di	Petrona'
68.	950237	A.S.	VENA	di	Maida
69.	931592	S.S.D.	ZAGARISE	di	Zagarise

Per l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

- €. 700,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 510,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 1.600,00 (*)

(*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2019, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2018/19, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è :

- €. ~~700,00~~ (*) Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 510,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 700,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

~~€. 2.300,00~~

€. 1.600,00 (*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.



La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 20 OTTOBRE 2019**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, d'intesa con i Presidenti delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2019 - 2020 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA (Stralcio)

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Inoltre il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è **obbligatorio** che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.



CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PROVINCIALE "SERIE D"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Provinciale Serie D" è organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie "D" le società sotto elencate e quelle di nuova affiliazione:

1.	943639	A.S.D.	AUSONIA SUB	di	Reggio di Calabria
2.	950133	A.S.D.	BERGOTTO C5	di	Bova Marina
3.	939154	A.S.D.	BERNARDINO CORDOVA	di	Reggio di Calabria
4.	919441	U.S.D.	BORGIA 2007	di	Borgia
5.	950516	A.S.D.	C.C. PAOLA CALCIO A 5	di	Paola
6.	950180	A.S.D.	CARIATESE CENTRO STORICO	di	Cariati
7.	933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5	di	Falerna
8.	946053	A.S.D.	EVERGREEN	di	Reggio di Calabria
9.	933140	A.S.D.	FLORENTIANA	di	Catanzaro
10.	943648	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA	di	Catanzaro
11.	931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON	di	Crotone
12.	948431	A.S.D.	FUTSAL MONTEPAONE	di	Montepaone
13.	947957	A.S.D.	FUTSAL MORELLI	di	Casali del Manco
14.	941463	A.S.D.	FUTSAL NUOVA MONTEROSSO	di	Monterosso Calabro
15.	947841	A.S.D.	FUTSAL STEFANACONI	di	Stefanaconi
16.	950200	A.S.D.	FUTSAL UNSIC SORIANO 2018	di	Soriano Calabro
17.	945953	A.S.D.	GIOVE	di	Rovito
18.	947689	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A5 2016	di	Guardia Piemontese
19.	79955	ASDPOL	LAUREANESE	di	Laureana di Borrello
20.	947846	A.S.D.	LC TELESIO CALCIO	di	Cosenza
21.	933872	ACSD.	LUDOS VECCHIA MINIERA	di	Reggio Calabria
22.	947951	A.S.D.	MELICUCCA	di	Melicuccà
23.	936547	A.S.D.	MONTAGNA COSENZA 2012	di	Cosenza
24.	949974	A.S.D.	PLATI	di	Plati'
25.	949825	A.S.D.	POL. CITTA DI CETRARO	di	Cetraro
26.	947705	POL.D	PROPELLARO1919 SOCCER LAB	di	Reggio Calabria
27.	936562	A.S.D.	ROCCELLETTA	di	Borgia
28.	946018	A.S.D.	SANTACROCENOTRIA CZ	di	Catanzaro
29.	941677	A.S.D.	SEGATO	di	Reggio di Calabria
30.	942156	A.S.D.	SERRALONGA PERTINA	di	Acri
31.	950476	A.S.D.	SPORT CENTER OLIMPIA	di	Lamezia Terme
32.	930740	A.S.D.	TRE COLLI FUTSALCATANZARO	di	Catanzaro
33.	949840	A.S.D.	V. MELICUCCO	di	Melicucco
34.	947839	A.S.D.	WOLF SPORTING CLUB	di	Taurianova
35.	947693	A.S.D.	YOUNG PEOPLE CATANZARO	di	Catanzaro

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie "D" necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:



- €. 500,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 1.200,00 (*)

(*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2019, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2018/19, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è :

- ~~€. 500,00 (* Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);~~
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 500,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

~~**€. 1.700,00**~~

€. 1.200,00 (*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.

L'inizio del Campionato è previsto per **SABATO 19 OTTOBRE 2019**.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è **obbligatorio** che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.



Segreteria

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE DI COSENZA

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. :

LUNEDI'	ore	9.30 / 14.30	CHIUSO
MARTEDI'	ore	9.30 / 14.30	CHIUSO
MERCOLEDI'		CHIUSO	ore 15.00 / 18.00
GIOVEDI'		CHIUSO	ore 15.00 / 18.00
VENERDI'	ore	9.30 / 14.30	CHIUSO
SABATO		CHIUSO	CHIUSO

CHIUSURA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA PERIODO ESTIVO

Si informa che nel periodo estivo che va dal **5 al 30 AGOSTO 2019**, il Comitato Regionale resterà chiuso.

NORME DI CARATTERE GENERALE

OSSERVANZA DELLE NORME

Le Società associate nella Lega Nazionale Dilettanti ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle norme emanate dagli Organi Federali competenti e di quelle della Lega stessa.

L'ignoranza dello Statuto e delle norme di cui sopra non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli Statuti sociali, le Società possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le Società devono comunicare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché, per delega di questi, ai dirigenti espressamente indicati nell'atto della iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento dei singoli atti.

Si ritiene opportuno ricordare che il dirigente che, in qualsivoglia forma, detenga poteri di rappresentanza, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. deve produrre l'autocertificazione in materia di "disposizioni per la onorabilità".

VARIAZIONE STATUTO E CARICHE SOCIALI ORGANI DIRETTIVI

Ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali degli Organi Direttivi deve essere comunicata al Comitato Regionale entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE SOCIALI

Atteso che gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, nè agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni, si ritiene opportuno quanto previsto dal punto 6 della art. 4 del Regolamento L.N.D.:

"Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o comunque si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali individuazione di soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza - cui il competente Comitato ha l'obbligo di riferire - può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della Società".



POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione gare, sottoscritte da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verranno concesse solo se validamente motivate e documentate.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di giornata comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato.

SVOLGIMENTO GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'autoambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.

Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenuto per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Reg.le o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc. Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.

Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitanti, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

GARE A PORTE CHIUSE (cfr Circolare n. 3 del 1° luglio 2019)

In ordine alla *disputa di gare in assenza di pubblico* a seguito di apposito provvedimento debbono essere osservate le seguenti disposizioni, alle quali le rispettive società sono tenute ad attenersi tassativamente:

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;



- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.
- h) copia delle suddette comunicazioni debbono essere consegnate al Commissario di Campo designato per la gara in oggetto, prima della gara od in mancanza al direttore di gara.

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Nell'interesse generale ed a tutela del normale svolgimento dei Campionati, considerato anche il lato strettamente economico dell'operazione contabile in rapporto al danno provocato, si precisa che l'indennizzo di mancato incasso a seguito di rinuncia a gare è così fissato:

- CAMPIONATO 2.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "D"	nessun indennizzo

L'operazione contabile, addebito sul conto della Società rinunciataria ed accredito sul conto della Società ospitante, sarà effettuato direttamente dall'Ufficio Contabilità del Comitato Regionale Calabria.

INDENNIZZI DI GARA

Il Consiglio Direttivo del Comitato, allo scopo di facilitare il compito delle Società, ha stabilito di non fissare alcun indennizzo di trasferta. Le Società ospitanti pertanto, non dovranno corrispondere alcun indennizzo di viaggio alle Società ospitate.

Non sarà altresì riconosciuto alcun indennizzo a titolo di rimborso spese per gare non effettuate per ragioni comunque non dipendenti dalla volontà della società.

TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23.09.2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, le disposizioni di cui alla Regola 7 (durata della gara) del Regolamento del Gioco del Calcio, già contenute nella Circolare AIA n. 1 2016/2017 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime TRE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playoff, si disputino in contemporaneità di data e di orario.



SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

CAMPI NEUTRI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la designazione dei campi neutri per i campionati della corrente stagione sportiva sarà attuata in linea di massima e salvo particolari esigenze a discrezione del Comitato, come di seguito riportato:

CAMPIONATO ECCELLENZA:	un minimo di circa km 50;
CAMPIONATO PROMOZIONE:	un minimo di circa km 40;
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA:	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:	un minimo di circa km 20;
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 "C1" e "C2":	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE:	un minimo di circa km 20.

AMMENZE PER RINUNCIA – FASI SUCCESSIVE AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le ammende qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati (Play Off – Play Out – Fasi Finali))

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TASSA

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, devono presentare richiesta di autorizzazione e relativi versamenti a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa.

Le spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri Calabria e la tassa gara sono a totale carico della Società richiedente.

- TASSA GARA AMICHEVOLE (per tutte le categorie) €. 25,00

ORGANIZZAZIONE TORNEI

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata:

ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ai Comitati Regionali L.N.D. ed alle Delegazioni della L.N.D. competenti per territorio.

Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono chiedere specifica autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della LND nella quale deve essere chiaramente indicata:

- la denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail,
- il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- il Regolamento della manifestazione;
- le società partecipanti;
- il calendario delle gare.



Possono altresì organizzare Tornei Gruppi Sportivi o Associazioni che non svolgono attività ufficiale in seno alla Lega Nazionale Dilettanti.

In questo caso, gli organizzatori devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

- Comunicare la Denominazione del Torneo;
- Comunicare la data e la sede di effettuazione del torneo;
- Comunicare la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail;
- Comunicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- Comunicare il Regolamento della manifestazione;
- Affiliare per la sola durata del Torneo le società partecipanti (costo €. 25,00 per singola società);
- Tesserare per la durata del Torneo i singoli calciatori partecipanti per mezzo dell'apposita "tesseratura per l'attività ricreativa" (costo €. 6,00 per cartellino comprensivo di assicurazione);
- Comunicare il calendario delle gare.

In ogni caso, la Società organizzatrice dovrà versare i seguenti importi:

- TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI € 50,00 più € 1,00 per ogni gara in calendario.
- Spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri.
- Eventuali ulteriori spese come da preventivo.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro le società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro stesso, per assolvere tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Non possono fungere da assistenti dell'arbitro i tesserati d'età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.

All'arbitro non è consentito sostituire gli assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.

Un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente dell'arbitro non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di gara, purché non sia stato espulso.

E' inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente dell'arbitro, fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta a pena di inasprimento della stessa.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 1913, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.



CAMPI SPORTIVI

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco.

Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.



DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2017-2018, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (cfr art. 66 delle N.O.I.F.)

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il Tecnico responsabile e, se la società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previo autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco i barellieri, i raccattapalle, i fotografi i tele-operatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.



Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.



NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
 2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
 3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..
- Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.
- La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.
- In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.
- Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA SOCIETA'

Si avverte che non saranno prese in considerazione eventuali richieste relative alla variazione di indirizzo per la corrispondenza di Società nel caso che le richieste suddette non siano state debitamente firmate dal legale rappresentante e non siano state redatte su carta intestata o con apposto in calce il timbro sociale.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Delegato e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it (sezione Cosenza)



DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)

SOCIETA'

ammonizione	punti	2.00
ammonizione e diffida	punti	4.00
ammenda € fino a 51,00	punti	1.00
ammenda da € 51,01 a € 103,00	punti	2.00
ammenda da € 103,01 a € 206,00	punti	4.00
ammenda da € 206,01 a € 310,00	punti	6.00
ammenda da € 310,01 a € 413,00	punti	8.00
ammenda da € 413,01 a € 516,00	punti	10.00
ammenda da € 516,01 a € 775,00	punti	25.00
ammenda da € 775,01 a € 1033,00	punti	40.00
ammenda da € 1033,01 a € 1291,00	punti	60.00
ammenda da € 1291,01 a € 1549,00	punti	80.00
ammenda oltre € 1549,01	punti	100.00
gare da disputare in assenza di pubblico	punti	5.00 (per ogni giornata di gara)
squalifica del campo fino a quattro gare	punti	10.00 (per gara)
squalifica del campo da cinque a sei gare	punti	60.00
squalifica del campo da più di sei gare in poi	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)
squalifica del campo a tempo determinato fino a 2 settimane	punti	10.00 (per gara)
da più di 2 settimane a fino a 4 settimane	punti	40.00
da più di 4 settimane a fino a 6 settimane	punti	60.00
da più di 6 settimane e non oltre le 9 settimane	punti	80.00
da 9 settimane in poi	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)
punti di penalizzazione per ciascun punto e fino a 10 punti	punti	10.00 (per ogni punto)
oltre i 10 punti	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)
perdita della gara)	punti	10.00

DIRIGENTI

ammonizione	punti	1.00
ammonizione e diffida	punti	2.00
inibizione /squalifica a tempo determinato fino a quattro settimane	punti	4.00
da più quattro a otto settimane	punti	8.00
da più di otto fino a dodici settimane	punti	12.00
da più di dodici fino a sedici settimane	punti	16.00
da più di sedici fino a venti settimane	punti	20.00
da più di venti a ventiquattro settimane	punti	24.00
da più di ventiquattro fino a ventotto settimane	punti	28.00
da più di ventotto fino a trentadue settimane	punti	32.00
da più di trentadue fino a trentasei settimane	punti	36.00
da più di trentasei fino a quaranta settimane	punti	40.00
da più di quaranta fino a quarantaquattro settimane	punti	44.00
da più di quarantaquattro fino a quarantotto settimane	punti	48.00
da più di quarantotto fino a cinquantadue settimane	punti	52.00
da più di cinquantadue settimane in poi	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)

TECNICI/MASSAGGIATORI

ammonizione	punti	0.15
ammonizione e diffida	punti	0.45
squalifica a gare fino a due gare	punti	1.15
da più di due fino a quattro gare	punti	3.00
da più di quattro fino a sei gare	punti	4.15
da più di sei fino a otto gare	punti	6.00
da più di otto fino a dieci gare	punti	7.15



da più di dieci fino a dodici	punti	9.00
da più di dodici fino a quattordici	punti	10.15
squalifica a tempo determinato		
da più di due fino a quattro settimane	punti	3.00
da quattro a sei settimane	punti	4.15
da più di sei fino a otto settimane	punti	6.00
da più di otto fino a dieci settimane	punti	7.15
da più di dieci fino a dodici settimane	punti	9.00
da più di dodici fino a quattordici settimane	punti	10.15
da più di quattordici fino a sedici settimane	punti	12.00
da più di sedici fino a diciotto settimane	punti	13.15
da più di diciotto fino a venti settimane	punti	15.00
da più di venti fino a ventidue settimane	punti	16.15
da più di ventitre fino a ventiquattro settimane	punti	18.00
da più di ventiquattro fino a ventisei settimane	punti	19.15
da più di ventisei fino a ventotto settimane	punti	21.00
da più di ventotto fino a trenta settimane	punti	22.15
da più di trenta fino a trentadue settimane	punti	24.00
da più di trentadue fino a trentaquattro settimane	punti	25.15
da più di trentaquattro fino a trentasei settimane	punti	27.00
da più di trentasei fino a trentotto settimane	punti	28.15
da più di trentotto fino a quaranta settimane	punti	30.00
da più di quaranta fino a quarantadue settimane	punti	31.15
da più di quarantadue fino a quarantaquattro settimane	punti	33.00
da più di quarantaquattro fino a quarantasei settimane	punti	34.15
da più di quarantasei fino a quarantotto settimane	punti	36.00
da più di quarantotto fino a cinquanta settimane	punti	37.15
da più di cinquanta fino a cinquantadue settimane	punti	39.00
da più di cinquantadue in poi	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)

CALCIATORI

per ogni ammonizione	punti	0.15
squalifica a gare		
per ogni giornata di gara	punti	0.75
squalifica a tempo determinato		
per ogni settimana fino alla cinquantaduesima settimana	punti	0.75
dalla cinquantatreesima settimana in poi	punti	100.00 (e ulteriori 20 di penalizzazione)

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:

F.I.G.C. - L.N.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA 1

88100 CATANZARO

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it



INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

segreteria@crclabria.it

ufficiosegreteria@crclabria.it

tesseramento@crclabria.it

amministrazione@crclabria.it

giustiziasportiva@crclabria.it

campisportivi@crclabria.it

PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

segreteria@pec.crclabria.it

tesseramento@pec.crclabria.it

amministrazione@pec.crclabria.it

giustiziasportiva@pec.crclabria.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0961 / 752795

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0961 / 752841-2

0961 / 750285

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare**:



NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI

Delegazione Provinciale di Cosenza

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo per la corrispondenza:

VIA DEGLI STADI

C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17

87100 COSENZA

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crclabria.it oppure www.lnd.it



INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

cplnd.cosenza@figc.it

PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

cosenza@pec.crcalabria.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0984 / 408446

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0984 / 408445

Delegazione Zonale di Belvedere

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo per la corrispondenza:

VIA G. FIORILLO 117

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

delegazione.belvedere@figc.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0985 / 82630

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0985 / 82630

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2019/2020**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti 164 Società:

- 123 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 5 Società retrocesse dalla Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2018/2019.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2019/2020, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1999 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 2000 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2020/2021, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2018/2019;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;

- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2019/2020, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2000 in poi
- 1 nato dall'1.1.2001 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2000 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 11 Maggio 2020, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2020/2021. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2019/2020, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2019/2020 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di Lunedì 11 Maggio 2020, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2019/2020, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previo approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono

essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1ª Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 19" al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 1998 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1º gennaio 1996 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2020/2021, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3^a CATEGORIA - UNDER 19” - “3^a CATEGORIA - OVER 30” - “3^a CATEGORIA - OVER 35”

1) “3^a CATEGORIA - UNDER 19”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria - Under 19”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2001 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3^a CATEGORIA - OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria – Over 30":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2019/2020, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1989).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1989 al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) “3ª CATEGORIA - OVER 35”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2019/2020, abbiano compiuto anagraficamente il 35º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1984).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1984 al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019/2020. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores Under 19 - Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 2000 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 4 Maggio 2020, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019/2020.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3ª Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3ª Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione all'attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa da parte di dirigenti/arbitri. L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 sarà articolato in 4 Gironi da 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 35 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2018/2019
- n. 13 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società perdente gara di spareggio tra le prima classificate di Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 2 Società retrocesse dalla Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società retrocessa dalla Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019 dopo gara di spareggio.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2020/2021

All'esito della Stagione Sportiva 2019/2020 le squadre prime classificate nei rispettivi Gironi effettueranno gare di spareggio, secondo le modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile. Le due vincenti acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2020/2021; le due perdenti effettueranno gare di spareggio con la quartultima e la terzultima qualificata della Serie B 2019/2020.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Le squadre classificate al penultimo e all'ultimo posto del Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2020/2021.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale, è articolato sulla base di più gironi. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C e ai Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2000 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale, è articolato sulla base di più gironi. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C e ai Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile.

I Comitati possono richiedere al Consiglio di Presidenza della L.N.D., previo parere del Dipartimento Calcio Femminile e non oltre il 30 Novembre 2019, l'unificazione dei Campionati Juniores Femminili di due o più Regioni se il numero delle squadre non sia ritenuto sufficiente per l'organizzazione del predetto Campionato.

I singoli Comitati organizzatori del Campionato Juniores Femminile dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, entro e non oltre il 23 Aprile 2020, il nominativo della Società vincente la rispettiva fase regionale o interregionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. La vincente della predetta fase regionale o interregionale potrà anche appartenere alla categoria Promozione.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2000 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2019/2020.

e) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

f) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2018-2019;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2018-2019;

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 4 (quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

a) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificatesi ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2019-2020; la Squadra Vice Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su tre gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2018-2019;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2018-2019.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" complessivamente dieci squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under-19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2018-2019;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2018-2019;
- n. 8 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" 10 (dieci) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di istituire una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “B” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000.

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie “A” della stagione sportiva 2019-2020 è articolato in un massimo di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2019-2020 è articolato in più gironi fino ad un massimo 64 (sessantaquattro) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A della Stagione Sportiva 2019-2020 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 25 del 28 agosto 2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno retrocedere dal Campionato Femminile di Serie A al Campionato Femminile di Serie A2, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 della Stagione Sportiva 2019-2020 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 25 del 28 agosto 2018 e n. 822 del 25 marzo 2019.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come

disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della stagione sportiva 2019-2020, potranno essere promosse dal Campionato Femminile di Serie A2 al Campionato Femminile di Serie A, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". È data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 2 Maggio 2020 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2018-2019, che ne facciano specifica richiesta entro il 30 agosto 2019, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2020-2021 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2019-2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019-2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019-2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie “B” ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine del 2 Maggio 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019-2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019-2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2019-2020, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2020-2021, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

E' consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2019-2020, alla data del 31 marzo 2020 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2020.

Nelle stesse gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine del 27 Aprile 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019-2020, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2019-2020, alla data del 31 marzo 2020 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2020.

Nelle stesse gare le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non

revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 27 Aprile 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19 maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la 54.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 11 febbraio 2020 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2019-2020, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. I Comitati dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro la data del 10 Maggio 2020.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2020/2021. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2019-2020, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il termine del 31 Gennaio 2020 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2019-2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2020-2021.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2020-2021 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2020-2021, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2019-2020 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2020-2021 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il termine del 31 Gennaio 2020 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Alla Coppa della Divisione sono iscritte tutte le Società di Serie A-Serie A2 e Serie B per la categoria maschile e tutte le Società di Serie A ed A2 per la categoria femminile.

Le modalità di svolgimento della Coppa della Divisione maschile e femminile saranno specificate nel Regolamento delle Manifestazioni che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione dalla Divisione Calcio a Cinque.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2019/2020 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2020 e dell'anno solare 2021.

Comitati

- Campionato di Eccellenza					da 2.000 fino a 3.000 €.	
- Campionato di Promozione		da	1.400	fino	a	2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria		da	1.000	fino	a	1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria				da	700	fino a 1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria				da	520	fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"				da	520	fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria- Under 19"				da	520	fino a 700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (escluse spese arbitrali)				da	350	fino a 500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (escluse spese arbitrali)				da	350	fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Juniore" Under 19				da	700	fino a 900 €.
- Campionato Provinciale "Juniore" Under 19				da	520	fino a 700 €.
- Attività Amatori				da	350	fino a 400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza				da	600	fino a 900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione				da	350	fino a 600 €.
- Campionato "Juniore" Calcio Femminile				da	250	fino a 300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile				da	600	fino a 1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile				da	450	fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile				da	350	fino a 500 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile				da	450	fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C				da	450	fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D				da	350	fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile				da	250	fino a 300 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile				da	250	fino a 300 €.
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile				da	250	fino a 300 €.
- Campionato Carnico				da	450	fino a 600 €.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano

partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 2.250,00
- Campionato Nazionale "Under 19"	€ 1.500,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Diritti di associazione alla L.N.D. € 300,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2019/2020:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2019/2020, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2019/2020, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2019/2020 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1ª rinuncia € 2.000,00

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1ª rinuncia € 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Serie C

1ª rinuncia € 1.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

<u>a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</u>		
1ª rinuncia	€	15.000,00
<u>b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"</u>		
1ª rinuncia	€	7.500,00
<u>c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>		
1ª rinuncia	€	4.000,00
<u>d) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque</u>		
1ª rinuncia	€	1.000,00
<u>e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile</u>		
1ª rinuncia	€	4.000,00
<u>f) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"</u>		
SERIE A	€.	15.000,00
SERIE A2	€.	7.500,00
SERIE B	€.	3.000,00
FEMM. A/A2	€	3.000,00
UNDER 19	€	1.000,00
<u>g) Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale</u>		
1ª rinuncia	€	750,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€	600,00
-------------	---	--------

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia	€	300,00
-------------	---	--------

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato di "3ª Categoria - Under 21"

Campionato di "3ª Categoria - Under 19"

Campionato di "3ª Categoria-Over 30"

Campionato di "3ª Categoria-Over 35"

Campionato Regionale e Provinciale "Juniors – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€	200,00
-------------	---	--------

Attività Amatori

1ª rinuncia	€	100,00
-------------	---	--------

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di

Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2020 e nell'anno solare 2021.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2019/2020 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2019/2020 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2019/2020, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza,

disputate a conclusione della stagione sportiva 2018/2019, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2019/2020, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2018/2019, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2018/2019. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2019/2020, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2018/2019 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2018/2019 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2019/2020, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21", di "3^a Categoria – Under 19", di "3^a Categoria – Over 30" e di "3^a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2019/2020.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€. 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€. 10.000,00
- Campionato di Promozione	€. 8.000,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€. 5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€. 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€. 28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€. 12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€. 7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€. 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€. 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€. 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€. 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€. 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€. 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€. 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore di Base-UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d4) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dalla Divisione Calcio a Cinque competente alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

f) Altre disposizioni

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio il 27 Ottobre 2019. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 27 Ottobre 2019.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019/2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di

individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

31) DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2019 e fino al 30 Giugno 2020, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

36) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2020 (Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

38) NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti la nuova denominazione dei sottoindicati Campionati assumeranno piena operatività all'esito della prescritta ratifica da parte della F.I.G.C.:

- Campionato Nazionale Juniores in Campionato Nazionale Juniores “Under 19”;
- Campionato Regionale Juniores “Under 18” in Campionato Regionale Juniores “Under 19”;
- Campionato Provinciale Juniores “Under 18” in Campionato Provinciale Juniores “Under 19”;
- Campionato Terza Categoria “Under 18” in Campionato Terza Categoria “Under 19”;
- Campionato Juniores “Under 18” di Calcio a Cinque (maschile e femminile) in Campionato Juniores “Under 19” di Calcio a Cinque (maschile e femminile).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2019/2020:

- dal 28 luglio 2019 ore 16.00
- dal 8 settembre 2019 ore 15.30
- dal 27 ottobre 2019 ore 14.30
- dal 26 gennaio 2020 ore 15.00
- dal 29 marzo 2020 ore 16.00
- dal 19 aprile 2020 ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, Il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.5

Stagione Sportiva 2019/2020

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2019-2020, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 organizzato dal C.P.A. di Bolzano.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11
Mercoledì 26-2-2020			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 04-03-2020			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 11-03-2020			1ª fase triangolare	
Mercoledì 18-03-2020			Quarti di andata	
Mercoledì 25-03-2020			Quarti di ritorno	
Mercoledì 01-04-2020			Semifinali andata	
Mercoledì 08-04-2020			Semifinali ritorno	
Mercoledì 22-04-2020			FINALE (eventuale)	
Da ven.24-04-2020 a ven. 01-05-2020				TDR CALCIO A 11 (CPA BOLZANO)
Sabato 09-05-2020		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 13-05-2020		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 16-05-2020		1ª fase triangolare		
Domenica 17-05-2020	1ºt. gara andata			
Sabato 23-05-2020		Quarti andata		
Domenica 24-05-2020	1ºt. gara ritorno			
Mercoledì 27-05-2020		Quarti ritorno		
Domenica 31-05-2020	2ºt. gara andata			
Mercoledì 03-06-2020		Semifinali andata		
Sabato 06-06-2020		Semifinali ritorno		
Domenica 07-06-2020	2ºt. gara ritorno			
Sabato 13-06-2020		FINALE		

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N.6 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2019/2020.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Delegato	NARDIS CLAUDIO	
Vice Delegato	GIORDANI NICOLA	
Componenti	CANTALINI TOMMASO SETTE MARIO GENTILE ETTORE GIANNETTI DANIELE	DE ROSA MASSIMO RETTA RAFFAELE LANCIONE MARIO BASTIDA MARIO
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	ZAPPACOSTA ANDREA	
Componenti	FIGURILLI PIETRO TURDO' ANTONIO FARAONE SERGIO CAPORRELLA SABRINA	FALASCA MARCO MAMMARELLA SARA ZULLI ANGELO ZAPPALORTO LUCA
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	SANTACROCE EMIDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO CAMPOMIZZI LUIGI SANTACROCE NICOLA DEL ROSSO PASQUALINO MASTRANGELO LUIGI	VERNA LEONARDO DI PIERDOMENICO CLAUDIO CANTAGALLO GIUSEPPE BORZILLO GIUSEPPE
Segretario	DE ANGELIS ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato	DI PROVVIDO ENNIO	
Vice Delegato	DI PIETRO PIETRO	
Componenti	D'ANTONIO GUGLIELMINA MATTUCCI CARLO	NAPOLITANI GUIDO
Segretario	D'AGOSTINO OTTAVIO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato	NICOLAI MASSIMO	
Vice Delegato	BERARDI SERGIO	
Componenti	ANGELINI LUCA BERARDINETTI GIOVANNI PREZIOSO GIOVANNI	D'ONOFRIO ANGELO SORGI FRANCO
Segretario	MASTRANGELO ANTONIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato	MARTONE GAETANO
Vice Delegato	AFFALDANI VINCENZO
Componenti	MAIOLI MAURINO ROSSINI FABRIZIO
Segretario	RICCIUTI DONATO

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato	SARDELLONE RAFFAELE
Collaboratori	DI BATTISTA MATTIA ROSA LUCIANO

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato	COMANDA GIUSEPPE	
Vice Delegato	CERABONA ROCCO	
Componenti	CONSOLI GIOVANNI GIORDANO GIUSEPPE	TARATUFOLO MARIO
Segretario	COLANGELO ROCCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato	DI BENEDETTO ANTONIO	
Vice Delegato	BEVILACQUA ANTONIO	
Componenti	NAPOLITANO LUIGI OSTUNI MICHELE	SILEO DONATO LICHINCHI GIUSEPPE
Segretario	LEONE ROCCO	

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato	D'ANDREA EMIDIO	
Collaboratori	MESSUTI AGOSTINO	LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato	MIRARCHI DANTE	
Vice Delegato	VIOTTI GENNARO	
Componenti	ARCI SERGIO PESSIA ALESSANDRO LEONE VITALIANO MONTESANO ERCOLE	ROCCA ANTONIO VIOTTI FABRIZIO COLAO ALDO
Segretario	SCARPINO ALBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato	RIPOLI FRANCESCO	
Vice Delegato	DONATO FRANCESCO	
Componenti	FUNARI ALESSANDRO CARBONE ALFONSO CARBONE PILERIO MASSARINI ANTONIO PALMIERI SALVATORE SCARNATO DOMENICO PANARO OTTAVIO	SENATORE FRANCESCA POSTERIVO LARA BONAVITA SERAFINA MAZZEI BRUNO BRANDA BENITO ANANIA ROBERTA
Segretario	ESPOSITO FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato	TALARICO GIUSEPPE	
Vice Delegato	FRATTO ALESSANDRO	
Componenti	DRAGO VINCENZO SORRENTINO ALFONSO FIORINO GIUSEPPE CERAUDO SALVATORE	TALARICO MARIO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO PETROZZIELLO ANNA TRAVIERO FRANCESCA
Segretario	FERRAGINA MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato	BARBARO CARMELO	
Vice Delegato	FILASTRO GIUSEPPE	
Componenti	ACCURSI ANTONIO FURFARO PIETRO ROSSETTI DOMENICO PORTULESI PASQUALE	MUSOLINO GIUSEPPE POLIFRONI FILIPPO LOMBARDO GIANLUCA
Segretario	MARTINO BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti	FOTI GIOVANNI	CIMINO DONATELLA
	PITARELLA PASQUALE	IDONE ANTONIO
	BORGHETTI LUCA	CHILA' ANTONINO
	MICELI SERGIO	FALCONE LEONARDO
	BELLANTONIO BRUNO	FOTI GIUSEPPE
	BARRECA PASQUALE	ALOI GIUSEPPE
	NUCERA FILIPPO	MANGLAVITI STEFANO
	ANTONIO BRANCA	STILO GIANDOMENICO

Segretario TRIMBOLI ROSARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti	ABENANTE FRANCESCO	GAROFALO DANIELE
	BARONE ANTONIO	CIMINO GIUSEPPE
	SISCA PIETRO	

Segretario NUNNARI STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato INSARDA' VINCENZO
Vice Delegato IOCLANO LUIGI

Componenti	CERAVOLO VINCENZO ENNIO	FUSCA' RAFFAELE
	GARCEA NAZZARENO	VENEZIANO DOMENICO
	TRIMBOLI PEPPINO	NATALE ROBERTO
	MANGONE SALVATORE	FUSCA' ONOFRIO
	SAVERINO ROBERTO	LIOTTI NICOLA CHRISTIAN

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato CRUDO FRANCESCO
Vice Delegato PISANO ANTONIO

Collaboratori	GIACOBBE RAFFAELE	DITO GIUSEPPE
	PELLICANO' GIUSEPPE	PISANO GIROLAMO DARIO
	MANAGO' VALERIO	CRUPI GIUSEPPE

Segretario LATELLA DOMENICO

DELEGAZIONE ZONALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Delegato CARROZZINO ANTONINO

Collaboratori	PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO	RUGIERO GIUSEPPE
	FERRANTE LUIGI ELIO	GNISCI MASSIMILIANO
	ZINNO UMBERTO	BUFANIO BATTISTA

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori	DI LORENZO SALVATORE	RIMINI DANIELE	SANGIULIANO GUSTAVO
---------------	----------------------	----------------	---------------------

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato	CARNOVALE LUIGI	
Collaboratori	CARNOVALE ATTILIO MASCIARI GIACINTO CONSOLE ANTONIO	CARNOVALE SONIA CALIMERI ANTONIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato	RUGGIERO ANDREA	
Vice Delegato	COLUCCINO OLINDO	
Componenti	FAVODIANO ALESSANDRO FINA CARMINE NIGRO VALENTINO IMPARATO SABINO GUARINO ALESSANDRO MARINO ANTONIO	LONDRA GIAMPAOLO PICARIELLO GIANFRANCO CUCCINIELLO CARMINE RICCI GIUSEPPE PELUSO PAOLO
Segretario	IMPERIALE TOMMASO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato	IACOVIELLO VINCENZO	
Vice Delegato	NAZZARENO ORLANDO	
Componenti	TANCREDI NICOLA IADAROLA NICOLA IACOVIELLO SONIA PRINCIPE VINCENZO	DI MARCO PASQUALINO GUBITOSI ANNALISA NICCHINIELLO GERARDO PANELLA PAOLA
Segretario	MADDALENA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato	LOMBARDI FAUSTO	
Vice Delegato	PILLA GIOVANNI	
Componenti	COLETTA MASSIMO CASCETTA GIUSEPPE VARRIALE ALBERTO MOSELLA CLAUDIO ZECCA FERDINANDO	ARAN ADRIANO FILOSA ANNUNZIATO MARTONE TOMMASO SPERLONGANO ANTONIO MIRANDA FERDINANDO
Segretario	TORTORA VALENTINO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato	MONTESANO ANTONIO	
Vice Delegato	VITIELLO GIOVANNI	
Componenti	BAGNAROLA SALVATORE ESPOSITO RAFFAELE PASCARELLA SABATINO ROMANO GIAMPIERO PEZZULLO VINCENZO PRAGLIOLA NICOLA	CINQUEGRANELLI FRANCESCO COLELLA VINCENZO MILUCCIO ANTONIO MITTIGA STEFANO PONTICELLI UMBERTO ZEOLI ANGELO
Segretario	FERRO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato	DONA' CLAUDIO	
Vice Delegato	ANTONIOLI GIOVANNI	
Componenti	GELAIN GIANCARLO GASPARIN PIETRO D'ACCORDI PIERPAOLO	MILANI GINO CINI LARA BAGGIO BRUNA
Segretario	POL ALESSANDRA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato	BRUSAFERRO DINO	
Vice Delegato	CAPUZZO ALBERTO	
Componenti	BULLADO SILVANO CONFALONE FRANCESCO FANTIN PIETRO TREVISAN MASSIMO LOMBARDO GIANFRANCO	PURPURA MARIA TERESA BACCI ANGELO FRANZOI ARMANDO ALBERTINI FABRIZIO MORO GABRIELE
Segretario	CREMASCHI TULLIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Delegato	PRANDO CLAUDIO	
Vice Delegato	FRANCIOLI DONELLA	
Componenti	BISIN DARIO FERRONI MASSIMILIANO MASSEI MAURIZIO ROSSINI MATTEO VERZINI GIORGIO CINUS TIZIANA FILIPPINI GIANCARLO	BONFANTI LUIGI CAMPEDELLI GAETANO SCARDIGLI LEONARDO MAZZO DAVIDE DOMINICHINI ALFREDO DUSINA ORLANDO PAOLO MARZARI ELEONORA
Segretario	BAZZERLA ILARIA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato	SPALLUTO DOMENICO	
Vice Delegato	CATTELLAN FRANCESCO	
Componenti	DONADELLO LUIGI SAGGESE VINCENZO TOTO ANTONIO RONZANI GIULIANO	FRANCESCHETTO MARCO TADIELLO ROBERTO ZALTRON TIZIANO PONTALTI ISABELLA
Segretario	COSTALUNGA ANDREA	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



COMUNICATO UFFICIALE N.7
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2020:

1) COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente : Franco TOMMASINI

Componenti :

- Alessandro AMATO
- Silvio AMICI
- Antonio AMMENDOLIA
- Salvatore ARMINIO
- Massimo BASURTO
- Giovanni BRUNETTA
- Ercole BRUNETTI
- Santino BRUZZO
- Rita Anna CALOGIURI
- Luca CANGELLI
- Giuseppina CARACAPPA
- Stefano CARLET
- Vincenzo D'ANNA
- Alfonso DATTOLO
- Rosario DE MATTEIS
- Gianfranco FIORINI
- Gualtiero Walter GHETTA
- Vincenzo MITRO
- Leopoldo POLESE
- Giorgio RONCHI
- Antonio ROTUNNO
- Lorenzo SANSALONE
- Aldo SCAPELLATO
- Tommaso SERVETTO
- Armando SPARANO
- Alfonso STICCA
- Mario TETI
- Enzo ZANELLATI
- Dario ZEARO
- Roberto ZUPPIN

Segretario : Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che delle Società :

Presidente : Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti
Angelo AQUINO
Romolo CARELLA
Giorgio COLLURA
Gianni CORRARATI
Bruno IOVINO
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Nicola SANTORIELLO
Antonio SASSO
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Donato STASI

Segretario : Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente : Aldo VIOLATO

Componenti:
Marco CILIO
Fausto COLLARINI
Giuseppe CRISAFULLI
Sergio ESPOSITO
Ferdinando FANFANI
Luigi GARGIULO
Valter MACCHIA
Felice MARMO
Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Massimo SQUILLANTE
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario : Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

Presidente : Francesco CAIA

Componenti: Antonio BIZZARRO
Marta BOCCI
Roberto DE LISA
Marco DI LELLO
Aldo GRAUSO
Ottorino LA ROCCA
Miguel MASTRANGELO
Andrea OREFICE
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE

Segretario : Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti : Alessandro ANASTASI
Loredana CANTONE
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Domenico D'ANDREA
Gabriele FAGIOLI
Giuseppe FIORE
Gaetano IROLLO
Tito Lucrezio MILELLA
Giovanni MARINO
Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Armando ROSSI
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI

Segretario : Mariangela D'EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D.

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Sara BOTTARELLI
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D'ANGELO
Luciano FAUSTIN
Carmelo FUSCA'
Miria GIAN SOLDATI
Marco GRASSINI
Giuseppe GRECO
Giulio JACOVIELLO
Francesco MOTTOLA
Emilio PAGANO
PIERI Giancarlo
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giovanni VILLARI

Segretario : Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Eugenio CIPOLLONE
Pierluigi AVATANE
Andreino BIGNOTTI
Gianni BIONDI
Alessandro CHITTARO
Levantino CIANFARANO
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Maurizio FORMENTON
Enrico GIOVANNINI
Stefano IOAN
Salvatore LOBINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS

Lanfranco ROSSI
Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI

Segretario Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Giuseppe BARETTI
Silvano BIASI
Giuseppe BONSANGUE
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Guerino FARINA
Cosimo IANNACE
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Gian Antonio PERUZ
Giovanni ROSSETTI
Solio RUGGIERI
Antonio SANTAGUIDA
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Marco VOLTERRANI
Alfredo ZUIN

Segretario Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D.

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e Programmazione Sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti : Nicola ARMENTANO
Giuseppe BARBATI
Giampaolo BRUNETTI
Ferdinando CAFIERO

Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Achille CUCCARI
Antonio DE LUCA
Lorenzo DI GIULIO
Massimiliano FERRONI
Francesco GUIDI
Michele IACOVAZZI
Davide LOCHIS
Mario MARRA
Aldo PEZZA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Paolo CARDELLA
Giovanni CASTELLANO
Gianni CAVALLERO
Stefano COMELLINI
Ciro Fernando DE LUCA
Giulio DE AGOSTINI
Sara MARCUCCI
Sandro SANTI
Domenico SANTORELLI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Felice TRANCHESE
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Segretario : Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.

Presidente : Francesco FLORIMONTE
Vice Presidente: Angelo SILVESTRI

Componenti : Umberto CARBONARI
Giovanni CUPAILOLO
Biagio DRAGONE
Robert ESCHGFAELLER
Pasquale GIAMPAGLIA
Giuseppe LABONIA
Lido BELTRAME
Pierluigi LUCIDI
Domenico MICHESE
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO'
Pasquale SANTORO
Gaetano VITI

Segretario : Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti : Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Umberto BORDINO
Luca DI CARLO
Daniele D'UBALDO
Corrado FERRARI
Maurizio MATTEOLI
Federico MENNA
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Leonardo PERDONO'
Giovanni RATTI
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Franco VOOD
Sante ZAZA

Segretario : Albertino BRANCHESI

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.8 Stagione Sportiva 2019-2020

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2019 - 2020 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale **One care** per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- La denuncia può essere effettuata, in alternativa alla denuncia on-line (preferibile), attraverso l'invio di moduli cartacei, debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo **raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.**

Si segnala che suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e nell'iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Si ricorda agli utenti che i sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 sono migrati dal vecchio portale MARSH (non più attivo per la L.N.D.) a quello della società AON.

Compatibilmente con il delicato trasferimento dei dati è possibile per gli utenti consultare i propri sinistri, contattando il numero verde e chiedendo il riallineamento del vecchio sinistro sul nuovo portale.

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè quelli di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2019-2020 è pari ad **Euro 29,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2019/2020:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Seri D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1^Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00**.

Per quanto attiene la categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. (così come disposto già dal 1 Luglio 2012, recependo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 Dicembre 2010) l'importo pro-capite è pari ad **Euro 5,00**

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE n.9 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, ai sensi dell'articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti e del Segretario della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti a far data dal presente Comunicato Ufficiale e fino al 30 giugno 2021.

Presidente: Avv. Fabio Galli

Vice Presidente: Dott. Vincenzo Stella

Componenti: Dott. Giuseppe Blumetti
Avv. Francesco Caruso
Avv. Carmine Genovese
Avv. Carlo Greco
Avv. Roberta Li Calzi
Dott. Paolo Magrelli
Dott. Ermanno Marota
Dott. Giorgio Mocchi
Avv. Davide Pallottino

Segretario: Sig. Enrico Ciuffa

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019-2020, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2020.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



1 luglio 2019

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisioni Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 4

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2019-2020

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
alla Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 6

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla Divisione Calcio a Cinque, al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2019/2020

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2019-2020, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2019/2020, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

- a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;
- b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
- c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;
- d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a 5, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2019/2020.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2019/2020; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2019/2020; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha

sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;

- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 8

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2019/2020

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.7 del 1 Luglio 2019), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla